



FAQ BANDO FITTI EMERGENZA COVID

1. D: Possono partecipare al Bando anche coloro che svolgono lavoro occasionale e sono intestatari di regolare contratto di locazione?

R: Possono partecipare alle misure di sostegno al fitto per emergenza da Covid-19 tutti i titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato e tutti gli esercenti attività di impresa arte o professione. Le tipologie reddituali ammesse al beneficio sono individuate in base alla classificazione che ne ha fatto il legislatore nazionale, per cui se un reddito da lavoro occasionale rientra nella tipologia di reddito assimilato al lavoro dipendente sarà consentita la partecipazione. Diversamente, nel caso in cui lo stesso reddito rientri nella tipologia di reddito da lavoro autonomo occasionale, in assenza di una posizione fiscale Iva e di una assimilazione al lavoro dipendente, sarà esclusa la partecipazione;

2. D: Possono partecipare al Bando anche coloro che sono beneficiari di pensione e sono intestatari di regolare contratto di locazione?

R: I soggetti titolari di redditi da pensione non sono stati inclusi nelle categorie ammesse al beneficio in quanto è pacifico che nessuna riduzione del reddito possono avere subito per effetto dell'emergenza da Covid -19, atteso che nessun provvedimento, almeno fino ad oggi, ha mai previsto una riduzione delle pensioni;

3. D: Possono partecipare al Bando anche coloro che sono beneficiari di reddito di cittadinanza o altre forme di sussidi statali (cassa integrazione, disoccupazione....ecc) e sono intestatari di regolare contratto di locazione?

R: I contributi a sostegno del canone di locazione previsti per l'emergenza da COVID-19 sono compatibili con qualsiasi altra misura statale, anche avente la medesima finalità. Per tale motivo potranno partecipare all'avviso comunale, se in possesso di tutti i requisiti previsti, anche i soggetti titolari di reddito di cittadinanza.

4. D: Premesso che questo Comune ha ravvisato una notevole difficoltà nella stesura della graduatoria di che trattasi in virtù del punto 10) della domanda di partecipazione che non riporta alcun parametro economico di valutazione. Pertanto si chiede la possibilità di poter apportare l'inserimento del parametro economico da dichiarare per i mesi di riferimento (gennaio e febbraio rapportati a marzo/aprile 2020). Qualora Codesta Spett.le Direzione ritiene impossibile la modifica del punto 10) della domanda da parte dei comuni, si chiede di valutare la possibilità di emanare apposita circolare esplicativa.

R: Il punto 9) del titolo PROCEDURE dell'Avviso Regionale prevede che ai fini della formazione della graduatoria ciascun comune può autonomamente stabilire i criteri di priorità, pertanto è legittimo il criterio individuato nel minor reddito posseduto dall'intero nucleo familiare ai fini di una migliore posizione in graduatoria, come risulta legittimo qualsiasi altro criterio, compreso quello basato sul semplice ordine cronologico di presentazione delle domande. Inoltre il punto 10) dell'Avviso Regionale, da Voi citato, prevede che i Comuni possono stabilire che ad ogni richiedente sia attribuito una percentuale inferiore del contributo richiesto, a condizione che ne sia data preventiva informazione ai cittadini nella fase di avvio della selezione. L'entità e la forma della riduzione è lasciata alle Amministrazioni comunali che, pertanto, possono stabilire un valore assoluto, una percentuale fissa o variabile in base alle esigenze presenti sul proprio territorio, al fine di soddisfare una più vasta platea di beneficiari. Elemento indispensabile e necessario è la conoscenza da parte dei cittadini prima della fase di avvio di presentazione delle domande.

5. D: I nuclei familiari che percepiscono RDC oppure che hanno reddito zero in quanto risultano disoccupati possono partecipare al bando?

R: I contributi a sostegno del canone di locazione previsti per l'emergenza da COVID-19 sono compatibili con qualsiasi altra misura statale, anche avente la medesima finalità. Per tale motivo potranno partecipare



FAQ BANDO FITTI EMERGENZA COVID

all'avviso comunale, se in possesso di tutti i requisiti previsti, anche i soggetti titolari di reddito di cittadinanza, ovviamente per la parte del canone rimasta a loro carico e non coperta dal contributo statale. Diversamente risultano esclusi dalla partecipazione i soggetti per i quali non si è verificata la condizione della riduzione del reddito/volume d'affari dei mesi di Marzo ed Aprile 2020 rispetto a quello dei mesi di Gennaio/Febbraio del medesimo anno, per mancanza di un requisito essenziale.

6. D: In riferimento al D.D. n.45 del 23.04.2020 – Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazione emergenza socio-sanitari, si chiede di chiarire se l'esclusione dai beneficiari opera solo per gli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dell'I.A.C.P. o anche per gli assegnatari di alloggi di proprietà comunale realizzati con fondi E.R.P. (edilizia residenziale pubblica).

R: Sono esclusi dalla partecipazione alla misura di sostegno al fitto per emergenza da Covid-19 tutti gli assegnatari di alloggi di E.R.P. (ex edilizia sovvenzionata) a prescindere dal soggetto che risulta proprietario, IACP, comune o altro ente.

7. D: Al punto 5 dell'Avviso è previsto che il richiedente dichiari di aver subito una riduzione del reddito di lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento sul totale percepito nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.

Nel nostro Comune i lavoratori dipendenti sono prevalentemente lavoratori stagionali, assunti dal mese di marzo ad ottobre di ciascuno anno. E' verosimile quindi che non abbiano avuto alcun reddito nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020. Infatti, hanno cessato la loro attività ad ottobre 2019 e a tutt'oggi non sono stati ancora assunti.

Chiedo, pertanto, se i lavoratori stagionali, che hanno percepito redditi nel 2019, ma che da gennaio ad aprile 2020 non hanno avuto alcun reddito, possono presentare la domanda.

R: Purtroppo, in base a quanto disposto dall'Avviso Regionale, i soggetti in questione non possono presentare la domanda per l'erogazione del contributo fitti straordinario per emergenza da COVID-19 in quanto il parametro di confronto è la riduzione del reddito/volume d'affari dei mesi di Marzo ed Aprile 2020 rispetto a quello dei mesi di Gennaio/Febbraio del medesimo anno. Nel caso in cui tale riduzione, per qualsiasi motivo, non risulti riscontrabile non è possibile presentare la domanda di partecipazione per mancanza di un requisito essenziale.

8. D: In riferimento al bando in oggetto, si chiede se si possa utilizzare come unico criterio di priorità l'ordine crescente di reddito (avranno priorità di assegnazione del contributo i nuclei familiari con reddito più basso) e se si possa stabilire genericamente che, laddove le risorse attribuite dalla Regione non consentano di garantire l'attribuzione del 50% del canone mensile a tutti gli aventi diritto, i contributi saranno riparametrati proporzionalmente, senza stabilire fin da ora la percentuale di riduzione.

R: 1) Ai fini della formazione della graduatoria ciascun comune può autonomamente stabilire i criteri di priorità, pertanto è legittimo il criterio individuato nel minor reddito posseduto ai fini di una migliore posizione in graduatoria, come risulta legittimo qualsiasi altro criterio, compreso quello basato sul semplice ordine cronologico di presentazione delle domande;

2) Ai sensi dell'Avviso Regionale i Comuni possono stabilire che ad ogni richiedente sia attribuito una percentuale inferiore del contributo richiesto, a condizione che ne sia data preventiva informazione ai cittadini nella fase di avvio della selezione. L'entità e la forma della riduzione è lasciata alle Amministrazioni comunali che, pertanto, possono stabilire un valore assoluto, una percentuale fissa o variabile in base alle esigenze presenti sul proprio territorio, al fine di soddisfare una più vasta platea di beneficiari. Elemento indispensabile e necessario è la conoscibilità da parte dei cittadini prima della fase di avvio di presentazione delle domande.



FAQ BANDO FITTI EMERGENZA COVID

9. D: Se l'Ente, al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, decide di avvalersi della possibilità di erogare percentuali diverse dal 100% del contributo spettante ai soggetti collocati nella graduatoria comunale, deve quantificare dall'inizio la misura percentuale della riduzione o può anche scegliere di ridurre proporzionalmente l'importo del contributo spettante ad ogni beneficiario in modo da soddisfare proporzionalmente tutti i beneficiari ammessi in graduatoria?

R: ai sensi dell'Avviso Regionale i Comuni possono stabilire che ad ogni richiedente sia attribuito una percentuale inferiore del contributo richiesto, a condizione che ne sia data preventiva informazione ai cittadini nella fase di avvio della selezione. L'entità e la forma della riduzione è lasciata alle Amministrazioni comunali che, pertanto, possono stabilire un valore assoluto, una percentuale fissa o variabile in base alle esigenze presenti sul proprio territorio, al fine di soddisfare una più vasta platea di beneficiari;

10. D: L'elenco che il Comune deve trasmettere alla Regione entro il 12 maggio è un mero elenco dei soggetti che hanno fatto domanda oppure esso costituisce già la vera e propria graduatoria dei soggetti richiedenti, stilata all'esito delle verifiche sulla regolarità formale delle autodichiarazioni e sulla base dei criteri che l'Ente ha eventualmente individuato?

R: I Comuni devono trasmettere alla Regione un semplice elenco dei soggetti che hanno presentato le domande. A seguito dell'accredito delle somme da parte della Regione Campania provvederanno all'erogazione dei contributi a favore dei beneficiari sulla base della graduatoria che ogni Amministrazione comunale ha liberamente formato, fino ad esaurimento fondi.

11. D: Punto 9: Si chiede di chiarire il rapporto con il punto 4, dove si stabilisce che "Le Amministrazioni Comunali raccolgono le domande e, previo controllo formale della autocertificazioni, predispongono un elenco dei richiedenti il contributo, con indicazione dell'ammontare spettante a ciascuno." laddove al punto 9 invece si parla di una graduatoria degli aventi diritto ai fini della quale ciascun comune può stabilire autonomamente i criteri di priorità in funzione di una diminuzione del reddito/volume d'affari e in funzione delle più rilevanti problematiche presenti sul territorio legate all'effetto dell'emergenza Covid-19; le perplessità nascono dalla contraddizione di prevedere da un lato un elenco scevro da valutazioni o punteggi, dall'altro una graduatoria che presuppone comunque una classifica con dei punteggi su cui si va poi a sovrapporre il criterio di priorità eventualmente stabilito, che opererebbe in caso di parità di merito rispetto agli altri elementi di valutazione (?).

Quindi, si chiede: deve formularsi una graduatoria nel senso proprio del termine (punteggi e classifica di chi viene prima e chi viene dopo) o un mero elenco di nominativi aventi diritto in quanto in possesso dei requisiti indicati dall'avviso regionale?

R: Alla regione deve essere trasmesso solo l'elenco delle domande con il fabbisogno, sul modello allegato B dell'avviso regionale. La graduatoria è di competenza comunale, non deve essere trasmessa alla regione, e serve per attribuire un ordine di priorità nell'assegnazione dei contributi, atteso che le risorse potrebbero non essere sufficienti a garantire tutto il fabbisogno.

12. D: Il Comune deve redigere uno specifico avviso approvato da un organo del Comune e in caso affermativo a chi attribuire tale competenza?

R: Sarebbe opportuno che il comune emanasse specifico avviso per indicare criteri di priorità, ed eventualmente integrare il facsimile della domanda, dando atto anche dell'eventuale volontà di ridurre il contributo spettante in proporzione data dal rapporto tra il trasferimento regionale ed il totale del fabbisogno rilevato dal comune in base alle domande pervenute.

L'organo più appropriato, salvo diversa attribuzione da statuto comunale, appare essere la Giunta Comunale.



FAQ BANDO FITTI EMERGENZA COVID

13. D: Punto 10: si chiede di chiarire il punto 10 del paragrafo Procedura nel senso di sapere se è necessario indicare a priori quale minore percentuale se diversa dal contributo spettante ai soggetti collocati in graduatoria comunale oppure sia sufficiente avvertire gli interessati all'avviso che il contributo spettante potrà essere ridotto in proporzione data dal rapporto tra il trasferimento regionale ed il totale del fabbisogno rilevato dal comune in base alle domande pervenute (1).

Inoltre si chiede di chiarire il senso del termine "selezione" inserito al termine del punto 10 (2).

R: 1) Vedi risposta alla precedente domanda n. 13

2) Trattasi dell'avvio della procedura di raccolta delle istanze.

14. D: Sono un affittuario oramai in cassa integrazione.

Ho difficoltà a capire e compilare il modulo perché si richiede di dimostrare la perdita del 20% del reddito nel mese di marzo e aprile, ma se è stato consigliato dal governo di dover usufruire delle ferie nel mese di marzo, ovviamente in quel mese lo stipendio è restato invariato! Solo in aprile avrò la differenza di stipendio, ma datosi che come dimostrazione posso farlo attraverso l'accredito su cc, e questo non avverrà entro il termine per la consegna del modello, come si fa?

R: al momento della presentazione della domanda è sufficiente la sua autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti. La documentazione a sostegno andrà prodotta solo successivamente. In ogni caso deve far riferimento alle modalità operative stabilite dal Suo comune di residenza, per la gestione di questa misura di aiuto.

15. D: In merito all'avviso di cui all'oggetto, con la presente si chiede se quanto indicato al punto 10 del predetto avviso è da intendere nel senso della possibilità di definizione della diversa percentuale da erogare ai beneficiari a seguito dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione o se la delibera di Giunta Comunale deve essere adottata prima dell'avvio di presentazione delle domande da parte degli interessati.

R: Ciascun Amministrazione comunale può stabilire che ad ogni richiedente sia attribuito una percentuale inferiore del contributo richiesto, a condizione che ne sia data preventiva informazione ai cittadini nella fase di avvio della selezione.

Alla luce di quanto disposto è possibile attribuire a ciascun richiedente un contributo inferiore a quello richiesto nella domanda esclusivamente nel caso in cui ciò sia previsto fin dall'origine, ossia prima dell'avvio della presentazione delle domande.

16. D: si chiede se sia possibile non formare una graduatoria tra i richiedenti, bensì stabilire che tutti i richiedenti con i requisiti abbiano diritto ad una percentuale di contributo in base all'ammontare della somma che trasferirà la Regione.

Il contributo verrebbe quindi erogato in percentuali diverse dal 100%, riducendo percentualmente l'ammontare richiesto in base all'effettiva disponibilità. Pertanto non saranno formate graduatorie tra gli aventi diritto, ma, in caso di assegnazione da parte della Regione Campania di una somma che non consenta la piena soddisfazione di tutti gli aventi diritto, il beneficio economico spettante sarà ridotto in percentuale.

R: Ciascun Amministrazione comunale, ai fini della formazione della graduatoria, può autonomamente stabilire i criteri di priorità in funzione della maggior incidenza della perdita di reddito/volume d'affari del nucleo familiare e le maggiori esigenze presenti sul proprio territorio a causa dell'emergenza da Covid-19. Pertanto i comuni devono formare una graduatoria che può essere basata anche sull'ordine di presentazione delle domande, rinunciando a stabilire qualsiasi altra priorità. Inoltre i Comuni possono stabilire che ad ogni richiedente sia attribuito una percentuale inferiore del contributo richiesto, a condizione che ne sia data preventiva informazione ai cittadini nella fase di avvio della selezione.



FAQ BANDO FITTI EMERGENZA COVID

Alla luce di quanto disposto è **necessario formare una graduatoria**, anche se basata sul semplice ordine cronologico di presentazione delle domande ed è possibile attribuire a ciascun richiedente un contributo inferiore a quello richiesto in funzione delle somme che saranno accreditate dalla Regione Campania, purché ciò avvenga nel rispetto della trasparenza e massima conoscibilità da parte dei cittadini prima della presentazione delle domande.

17. D: Con la presente si chiede di chiarire se l'azione di cui all'Avviso sostegno al fitto delle Abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica sia limitata ai locatari di alloggi sociali, compresi gli assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, o alla generalità dei locatari, purché in possesso di un contratto di locazione di un immobile, non rientrante nelle suddette tipologie, ma, comunque, compreso nella categoria catastale da A2 ad A7.

Il dubbio nasce in considerazione del fatto che nel piano socio-economico regionale (DGR 170/2020) è prevista una specifica azione per i contributi sull'affitto per gli affittuari del patrimonio privato. In attesa di riscontro, con cortese urgenza, si saluta cordialmente.

R: Questo contributo è destinato sia ai contratti privati che agli alloggi sociali, escluso erp. Questa è la misura del Piano socio economico denominata Azione 2.

18. D: OGGETTO: raccolta del fabbisogno comunale per il sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio/economica.

In relazione all'argomento in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- **è opportuna una delibera giuntale di indirizzo o è sufficiente una determinazione dirigenziale di approvazione dell'avviso e schema di domanda?**
- **a tale ultimo proposito, l'avviso deve ricalcare quello approvato con determina dirigenziale o è necessario approvare un proprio avviso che contenga le disposizioni di quello regionale?**

R: L'avviso deve essere predisposto dal Comune nel rispetto delle indicazioni e dei requisiti previsti dalla Regione Campania. Lo stesso potrà essere integrato con i criteri per la formazione della graduatoria in base alla quale saranno erogati i contributi favore dei richiedenti, fino ad esaurimento fondi.

In merito all'organo comunale deputato all'approvazione dell'avviso e della domanda si ritiene che possa essere la Giunta Comunale, ma nulla impedisce che, in base a quanto previsto dallo statuto comunale, possa essere sufficiente una determina dirigenziale.

19. D: Buongiorno, chiedo se alla misura di cui all'aleggiato possono partecipare i locatari di esercizi commerciali, o se la misura è limitata alle abitazioni principali.

R: No, la partecipazione è riservata ai titolari di un contratto di locazione di un immobile di categoria catastale da A/2 ad A/7, avente destinazione abitativa ed utilizzato a titolo di abitazione principale.

20. D: In merito all'Avviso richiamato in oggetto, considerato che il reddito imponibile del nucleo familiare per l'anno 2018 deve essere rilevato dal Modello Unico 2019, rigo RN4, o dal Modello 730-3/2019, rigo 14, si CHIEDE cosa prendere in considerazione per i nuclei familiari che non presentano nè Modello Unico e nè Modello 730, ma solo l'ISE?

Si va a dichiarare il reddito riportato nell'ISE riferito all'anno 2018 e lo si va a precisare nella domanda che si compila per partecipare?

R: Ai sensi di quanto disposto dall'Avviso Regionale, la partecipazione alle misure di sostegno al canone di locazione per emergenza da Covid-19 è condizionata al possesso da parte dell'intero nucleo familiare di un reddito imponibile per l'anno 2018, **pari o inferiore** ad € 35.000,00 (rigo RN4 modello UNICO 2019 – rigo 14 modello 730-3/2019).

Nel caso in cui nessun componente il nucleo familiare del soggetto richiedente il contributo ha presentato la dichiarazione dei redditi 2019, anno 2018, **per totale assenza di reddito imponibile**, è



FAQ BANDO FITTI EMERGENZA COVID

ammessa la partecipazione in quanto titolare di reddito 2018 pari zero, a condizione che sia rispettato il requisito della riduzione del reddito/volume d'affari per i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.

Nel diverso caso in cui alcuni o tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente, **ai fini fiscali, risultino esonerati** dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, sarà necessario prendere in considerazione il reddito indicato nella Certificazione Unica rilasciata dal Datore di lavoro e/o dall'Ente Pensionistico, fermo restando il rispetto del requisito della riduzione del reddito/volume d'affari per i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.

21. D: In riferimento Vs Decreto Direttoriale n. 45 del 23/4/2020, al fine di avere maggiori delucidazioni, vi pongo un esempio pratico, a seguito delle numerose richieste di chiarimento da parte dei nostri cittadini, in merito alla partecipazione del bando in oggetto:

1. Il signor Tizio, titolare di contratto di locazione, percepisce Naspi da Settembre 2019 e fino a Febbraio 2020 ha percepito 1,000,00 Euro, ora da Marzo 2020 percepisce 740,00 euro. Tale soggetto ha diritto al sostegno al fitto?

Nel ringraziarvi per la piena disponibilità, si porgono cordiali saluti.

R: Ai sensi di quanto disposto dall'Avviso Regionale, la partecipazione alle misure di sostegno al canone di locazione per emergenza da Covid-19 è sottoposta alla duplice condizione del possesso da parte dell'intero nucleo familiare di un reddito imponibile per l'anno 2018 pari o inferiore ad € 35.000,00, e dall'aver subito, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, una riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento o del volume d'affari di almeno il 50 per cento.

Nel caso prospettato si riscontra nei mesi di marzo e aprile una riduzione del reddito assimilato al lavoro dipendente pari ad € 520 (€ 260 x 2 mesi), corrispondente al 26% del reddito percepito per i mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, pertanto il soggetto in questione ha diritto al contributo, ovviamente se in possesso di tutti gli altri requisiti di ammissione ed utilmente collocato nella graduatoria comunale.

22. D: In riferimento Vs Decreto Direttoriale n. 45 del 23/4/2020, al fine di avere maggiori delucidazioni, si formula il seguente quesito:

2. La signora Tizia, intestataria di contratto di locazione, risulta essere anche pensionata, ma all'interno del suo nucleo familiare vi è un figlio (soggetto che ha la residenza con la signora Tizia) che ha avuto una riduzione del reddito da lavoro dipendente del 20% nei mesi di Marzo e Aprile 2020. La signora Tizia, può fare la domanda per l'assegnazione del fitto?

R: Come affermato nella precedente risposta alla faq n. 22, la partecipazione alle misure di sostegno al canone di locazione per emergenza da Covid-19 è sottoposta alla duplice condizione del possesso da parte **dell'intero nucleo familiare** di un reddito imponibile per l'anno 2018 pari o inferiore ad € 35.000,00, e **dall'aver subito, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno**, una riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento o del volume d'affari di almeno il 50 per cento.

Nel caso prospettato se l'intero nucleo familiare del richiedente risulta titolare di un reddito imponibile 2018 pari o inferiore ad € 35.000,00, è possibile presentare la domanda per la concessione del contributo fitti da emergenza Covid-19, in quanto per un componente del nucleo familiare risulta rispettata, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, la condizione della riduzione del reddito da lavoro dipendente pari o superiore al 20 per cento.

In ogni caso la domanda di partecipazione può essere presentata direttamente dal familiare che ha subito la riduzione del reddito in quanto al punto 2) della PROCEDURA dell'Avviso regionale è previsto che" *La domanda per la concessione del contributo può essere presentata da un componente maggiorenne incluso nel nucleo familiare, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione*".



FAQ BANDO FITTI EMERGENZA COVID

23. D: Si chiede un chiarimento relativo alla presentazione della domanda di cui al BANDO REGIONALE "Sostegno al Fitto per abitazioni principali" EMERGENZA CORONAVIRUS.

Tra i redditi da lavoro dipendenti e/o assimilati, di cui al punto 5 dell'Avviso, è da comprendere anche l'eventuale NASPI percepita nei mesi da gennaio ad aprile?

R: Ai sensi di quanto disposto dall'Avviso Regionale, la partecipazione alle misure di sostegno al canone di locazione per emergenza da Covid-19 è subordinata, fra l'altro, all'aver subito una riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.

Nel calcolo del reddito relativo ai mesi oggetto di confronto deve essere ricompresa qualsiasi forma di integrazione salariale, compreso la NASPI.

24. D: Con la presente si trasmette il seguente quesito : "In riferimento al Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 45 del 23.4.2020 avente ad oggetto "DGR 170/2020 - Azione 2 - Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni emergenza socio-economica, l'Amministrazione Comunale di Salerno intende adottare una piattaforma telematica per ricevere le domande dei soggetti richiedenti. Si chiede, a tale proposito, di comprendere se, ai fini della compilazione dell'elenco da inviare entro il 12.05 p.v. agli uffici regionali competenti e nel rispetto di quanto prescritto dalla Regione, le domande devono tassativamente avere la forma dell'autocertificazione e, pertanto , riportare in calce la firma del soggetto richiedente ovvero sia sufficiente che il richiedente inserisca i propri dati così come richiesti dalla Regione Campania, direttamente sulla piattaforma all'uopo predisposta ed accessibile attraverso il sito istituzionale dello scrivente Ente.

Adottando la modalità di adesione proposta, infatti, potranno così evitarsi tanto inutili e pericolosi assembramenti presso gli uffici comunali per la consegna dei moduli, quanto complicate operazioni di stampa, sottoscrizione, scansione e successivo invio telematico del modulo da parte del richiedente, nonché potrà consentirsi una più agevole, veloce e sicura elaborazione dei dati direttamente da parte del sistema informativo. Ovviamente il Comune potrà, di poi, provvedere alla raccolta dei moduli di autocertificazione debitamente compilati e sottoscritti, unicamente in una fase successiva, all'esito della predisposizione della graduatoria ed esclusivamente, con modalità one to one, da parte dei soggetti beneficiari della misura". Si ringrazia anticipatamente. Distinti saluti

R: In merito alla soluzione proposta da codesta Amministrazione non si rilevano motivi ostativi all'utilizzo di una piattaforma telematica per la presentazione delle domande di partecipazione alla misura di sostegno straordinario al fitto per emergenza da Covid-19. Infatti, il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) sancisce il diritto da parte dei cittadini ad interagire con la Pubblica Amministrazione, utilizzando gli strumenti offerti dalle tecnologie ICT in alternativa alle modalità tradizionali basate su moduli cartacei. In particolare tale normativa cita, tra le alternative atte a garantire in modo sicuro l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni, quella che prevede l'uso di normali credenziali di accesso come codice utente e password, a condizione che le stesse consentano di **accertare l'identità del soggetto richiedente i servizi.**

25. D: In riferimento all'Avviso per il sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio/economica legate al Covid- 19, si pongono i seguenti quesiti:

1) Il primo requisito per accedere al contributo è quello di esser titolare di un contratto di locazione registrato ed adibito ad abitazione principale. Con riferimento a tale aspetto si chiede se è necessario essere anche residente nell'immobile? (Es. nucleo familiare residente in Toscana e componente del nucleo familiare titolare di regolare contratto di locazione nel Comune di Praiano dove abita e lavora);

2) I soggetti beneficiari del contributo sono quelli indicati al punto 4) e 5) oppure possono ricomprendersi anche i pensionati, lavoratori stagionali, ecc?



FAQ BANDO FITTI EMERGENZA COVID

3) Il requisito della diminuzione del reddito sia nel caso di reddito d'impresa, arte e professione, sia di lavoro dipendente di cui ai punti 4/5 è commisurato in entrambi i casi ad almeno il 50% o 20% sul totale dei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.

Ebbene, posto che la realtà territoriale del nostro Comune in Costiera Amalfitana offre un ventaglio limitato di situazioni lavorative legate per lo più ad attività stagionali, ci si chiede, qualora il contributo sia estensibile agli stagionali, come possa provarsi la diminuzione di reddito visto che sia nel caso di lavoratori stagionali che di attività alberghiere nei mesi di gennaio e febbraio non sono stati percepiti redditi in quanto le attività sono ferme.

Si ringrazia per la disponibilità.

R: In merito a quanto richiesto, si chiarisce:

- 1) elemento indispensabile per l'accesso al contributo fitti da emergenza Covid-19 è quella di essere titolare di un contratto di locazione, registrato prima del 23/02/2020 ed in corso di validità, di un immobile di categoria da A/2 ad A/7 adibito ad abitazione principale. Il concetto di abitazione principale implica la necessità di essere residente nell'alloggio locato, altrimenti si tratterebbe di una seconda casa o di una casa vacanza, ovviamente esclusa dall'agevolazione. Al riguardo il punto 2) della PROCEDURA dell'Avviso Regionale dispone "*La domanda per la concessione del contributo può essere presentata da un componente maggiorenne incluso nel nucleo familiare, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione;*
- 2) possono partecipare alle misure di sostegno al fitto per emergenza da Covid-19 tutti i titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato e tutti gli esercenti attività di impresa arte o professione. Le tipologie reddituali ammesse al beneficio sono individuate in base alla classificazione che ne ha fatto il legislatore nazionale, per cui se un reddito da lavoro stagionale rientra in una delle tipologie ammesse al contributo, reddito da lavoro dipendente/assimilato o reddito di impresa/arte /professione, sarà consentita la partecipazione. I soggetti titolari di redditi da pensione non sono stati inclusi nelle categorie ammesse al beneficio in quanto è pacifico che nessuna riduzione del reddito possono avere subito per effetto dell'emergenza da Covid -19, atteso che nessun provvedimento, almeno fino ad oggi, ha mai previsto una riduzione delle pensioni;
- 3) in merito al terzo quesito si conferma che, in base a quanto disposto dall'Avviso Regionale, il parametro di confronto è esclusivamente la riduzione del reddito/volume d'affari dei mesi di Marzo ed Aprile 2020 rispetto a quello dei mesi di Gennaio/Febrero del medesimo anno. Nel caso in cui tale riduzione, **per qualsiasi motivo**, non risulti riscontrabile non è possibile presentare la domanda di partecipazione per mancanza di un requisito essenziale.

26. D: Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica.

Richiesta CHIARIMENTI:

- 1) Un nucleo familiare con reddito imponibile per anno 2018 pari a "ZERO" può presentare la domanda per accedere al contributo?**
- 2) Un nucleo familiare ha la residenza in un Comune diverso da quello dove è situato l'immobile condotto in locazione. A quale Comune deve presentare la domanda?**

R: In merito a quanto richiesto:

1) Ai sensi di quanto disposto dall'Avviso Regionale, la partecipazione alle misure di sostegno al canone di locazione per emergenza da Covid-19 è condizionata al possesso da parte dell'intero nucleo familiare di un reddito imponibile per l'anno 2018, **pari o inferiore** ad € 35.000,00 (rigo RN4 modello UNICO 2019 – rigo 14 modello 730-3/2019).

Nel caso in cui nessun componente il nucleo familiare del soggetto richiedente il contributo ha presentato la dichiarazione dei redditi 2019, anno 2018, **per totale assenza di reddito imponibile**, è ammessa la partecipazione in quanto titolare di reddito 2018 pari zero, a condizione che sia rispettato il requisito della riduzione del reddito/volume d'affari per i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.



FAQ BANDO FITTI EMERGENZA COVID

Nel diverso caso in cui alcuni o tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente, **ai fini fiscali, risultino esonerati** dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, sarà necessario prendere in considerazione il reddito indicato nella Certificazione Unica rilasciata dal Datore di lavoro e/o dall'Ente Pensionistico, fermo restando il rispetto del requisito della riduzione del reddito/volume d'affari per i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.

2) elemento indispensabile per l'accesso al contributo fitti da emergenza Covid-19 è quella di essere titolare di un contratto di locazione, registrato prima del 23/02/2020 ed in corso di validità, di un immobile di categoria da A/2 ad A/7 **adibito ad abitazione principale**. Il concetto di abitazione principale implica la necessità di essere residente nell'alloggio locato, altrimenti si tratterebbe di una seconda casa o di una casa vacanza, ovviamente esclusa dall'agevolazione. Al riguardo il punto 2) della PROCEDURA dell'Avviso Regionale dispone "*La domanda per la concessione del contributo può essere presentata da un componente maggiorenne incluso nel nucleo familiare, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione*. Per tale motivo la domanda va presentata al comune **dove si è residenti e contemporaneamente, oltre che necessariamente, si trova l'alloggio condotto in locazione a titolo di abitazione principale**.

27. D: Nella domanda per il contributo affitto per il covid19 , un locatore di alloggio di edilizia privata, al punto 7, deve compilare soltanto la prima voce, dove si riporta la data di registrazione del contratto all'agenzia dell'entrate con il suo relativo numero, o anche flaggare la successiva voce dove si riporta la condizione di TITOLARE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE PERMANENTE STIPULATO PRIMA DEL 23/02/2020?

R: In merito alla richiesta si chiarisce che deve essere **compilata esclusivamente** la voce che interessa. Infatti, nella domanda, la parte interessata alla registrazione del contratto e la successiva condizione di essere titolare di un contratto di locazione permanente sono alternative l'una all'altra in quanto quest'ultima condizione è riferita all'assegnazione in godimento di un alloggio da parte di una Cooperativa a proprietà indivisa, "*oppure*", nell'ultimo caso, a chi è titolare di un contratto di locazione permanente.

28. D: In riferimento al bando del piano socio/economico della Regione Campania ex DGR 170/2020 si pongono i seguenti quesiti:

1) in riferimento al punto 4 dell'avviso, il socio di una Srl ad oggetto attività commerciale è considerabile "titolare di reddito d'impresa, arte o professione" e pertanto si può guardare al calo del volume d'affari della società di cui egli è socio nelle dichiarazioni di cui al punto 10 della domanda?

2) nel caso di un nucleo familiare con più componenti portatori di reddito di impresa e/o da lavoro dipendente il rispetto del requisito della riduzione del reddito può essere considerato rispettato anche se si verifica in capo ad uno solo dei componenti del nucleo familiare?

R: In merito ai quesiti si chiarisce che:

1) il socio di una Srl non è titolare di un reddito di impresa ma esclusivamente di un reddito di capitale. Le Società a responsabilità limitata sono dotate di personalità giuridica e il reddito di impresa generato è attribuibile esclusivamente alla stessa, mentre i redditi distribuiti ai soci sotto forma di dividendi rappresentano redditi di capitale che confluiscono nel reddito complessivo del contribuente. Ai fini della concessione del contributo fitti per emergenza da Covid-19 si precisa che **il titolare di redditi di capitale non può presentare domanda di partecipazione**, tranne nel caso in cui **sia contemporaneamente, egli o altro componente del nucleo familiare, titolare anche di un reddito da lavoro dipendente/assimilato o titolare di un reddito di impresa arte o professione**, per il quale si è verificata la condizione della riduzione del reddito o del volume d'affari nei mesi marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.

2) il punto 6. dei REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARI dell'Avviso Regionale prevede che "*Per i nuclei familiari in cui vi sono soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e soggetti titolari di reddito di impresa, arte e professioni, oppure il medesimo soggetto è titolare di entrambe le categorie di reddito, è*



FAQ BANDO FITTI EMERGENZA COVID

necessario che **per almeno una categoria di reddito** sia rispettato il requisito di cui ai punti 4 o 5. Ossia, la quota di reddito da lavoro dipendente deve aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, una riduzione di almeno il 20 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, **oppure, in alternativa**, la quota di reddito di impresa, arte o professione deve aver subito una riduzione del volume d'affari di almeno il 50 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno."

29. D: DOVENDO PROVVEDERE ALL'EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI INERENTI GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE, PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO COMUNALE INERENTE L'EMERGENZA COVID-19 -DGR 170/2020, SI CHIEDE DI CONOSCERE SE RIENTRA NEL SETTORE SOCIALE OVVERO, NELLE POLITICHE DELLA CASA- EDILIZIA PRIVATA ETC. INERENTE L'UFFICIO TECNICO COMUNALE?

IN ATTESA, DI RISCONTRO SI RINGRAZIA

R: In merito al quesito posto si ritiene che la competenza in materia debba essere individuata da parte dell'Amministrazione comunale. In ogni caso si tratta di una misura di sostegno al fitto simile a quella ordinariamente prevista da svariati anni per la legge 431/1998.

30. D: Buongiorno, in merito all'avviso di cui alla DGR 170/2020, avrei bisogno di alcuni chiarimenti:

- **Quando si legge: "Una volta ricevuto l'accredito da parte della Regione, i Comuni provvederanno alla erogazione dei contributi a favore dei beneficiari nell'ordine di graduatoria per l'importo ad ognuno di essi spettante, fino ad esaurimento fondi." : Cosa si intende per graduatoria? in virtù di quali principi va stilata?**
- **E' ammissibile che nell'avviso da pubblicare inseriamo, in coerenza con la normativa volta al contenimento della mobilità, che il Comune acquisisce le istanze anche per il tramite dei CAF o dei Sindacati che abbiano uno sportello operativo a Saviano?**
- **E' ammissibile prevedere nell'avviso che il Comune si riserva di erogare contributi in misura percentuale diversa dal 100% del contributo spettante ad ognuno, dividendo l'importo assegnato in parti uguali tra tutti gli aventi diritto?**

R: Si riscontra la Vostra nota e si chiarisce che:

1) ai fini della formazione della graduatoria ciascun comune può autonomamente stabilire i criteri di priorità, pertanto è legittimo il criterio individuato nel minor reddito posseduto ai fini di una migliore posizione in graduatoria, come risulta legittimo qualsiasi altro criterio, compreso quello basato sul semplice ordine cronologico di presentazione delle domande;

2) ai sensi del punto 3. della PROCEDURA dell'Avviso regionale i comuni **hanno la facoltà di acquisire le domande anche per il tramite o col supporto dei Centri di assistenza Fiscale o delle Organizzazioni Sindacali**. Risulta evidente che ogni comune può organizzarsi nella maniera che ritiene maggiormente utile per le proprie esigenze, acquisendo le domande direttamente o tramite i soggetti indicati al punto 3. dell'Avviso.

3) ai sensi dell'Avviso Regionale i Comuni possono stabilire che ad ogni richiedente sia attribuito una percentuale inferiore del contributo richiesto, a condizione che ne sia data preventiva informazione ai cittadini nella fase di avvio della selezione. L'entità e la forma della riduzione è lasciata alle Amministrazioni comunali che, pertanto, possono stabilire un valore assoluto, una percentuale fissa o variabile in base alle esigenze presenti sul proprio territorio, al fine di soddisfare una più vasta platea di beneficiari. **Elemento indispensabile e necessario è la conoscenza da parte dei cittadini prima della fase di avvio di presentazione delle domande.**

31. D: Buongiorno per quanto riguarda la domanda del nuovo sostegno al fitto covid2019 la possono fare anche i redditi zero? Grazie



FAQ BANDO FITTI EMERGENZA COVID

R: Ai sensi di quanto disposto dall'Avviso Regionale, la partecipazione alle misure di sostegno al canone di locazione per emergenza da Covid-19 è condizionata al possesso da parte dell'intero nucleo familiare di un reddito imponibile per l'anno 2018, pari o inferiore ad € 35.000,00 (rigo RN4 modello UNICO 2019 – rigo 14 modello 730-3/2019).

Nel caso in cui nessun componente il nucleo familiare del soggetto richiedente il contributo ha presentato la dichiarazione dei redditi 2019, anno 2018, per totale assenza di reddito imponibile, è ammessa la partecipazione in quanto titolare di reddito 2018 pari zero, a condizione che sia rispettato il requisito della riduzione del reddito/volume d'affari per i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.

32. D: In relazione all'avviso per la raccolta del fabbisogno comunale per il sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio/economica (D.D. n. 45 del 23.04.2020) si gradirebbe conoscere orientamento in ordine a quanto di seguito si espone:

- È da ritenere ammissibile istanza il cui richiedente dichiara di svolgere esclusivamente attività per "prestazioni occasionale" il cui reddito è contenuto nel limite di € 5.000,00 annui?
- Il richiedente, lavoratore dipendente, che ha costituito il nucleo familiare a se stante nell'anno 2020 deve obbligatoriamente compilare il punto 2) del modello di domanda (reddito imponibile del nucleo familiare, per l'anno 2018) indicando il proprio reddito ovvero indicando il reddito dei componenti il nucleo familiare come risultante per l'anno 2018 con il relativo reddito?

Si confida in un cortese riscontro avendo stabilito il termine di presentazione delle istanze per le ore 14:00 di lunedì 4 maggio 2020.

R: In merito a quanto richiesto:

1) possono partecipare alle misure di sostegno al fitto per emergenza da Covid-19 tutti i titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato e tutti gli esercenti attività di impresa arte o professione. Le tipologie reddituali ammesse al beneficio sono individuate in base alla classificazione che ne ha fatto il legislatore nazionale, per cui se un reddito da lavoro occasionale rientra nella tipologia di reddito assimilato al lavoro dipendente sarà consentita la partecipazione. Diversamente, nel caso in cui lo stesso reddito rientri nella tipologia di reddito da lavoro autonomo occasionale, in assenza di una posizione fiscale Iva e di una assimilazione al lavoro dipendente, sarà esclusa la partecipazione;

2) in merito al secondo quesito si chiarisce che il nucleo familiare da prendere in considerazione è quello esistente alla data di approvazione del Bando comunale, pertanto solo il reddito dei componenti presenti a tale data sarà preso in considerazione ai fini della verifica del superamento del limite reddituale previsto per l'anno 2018.

33. D: Nel ringraziare per il veloce riscontro, si richiedono ulteriori chiarimenti alla luce delle prime domande ricevute presso il Comune di Vallo della Lucania.

Infatti, i primi richiedenti presentano istanze dove indicano solo di possedere il requisito del reddito inferiore a 35 mila euro non spuntando le caselle in corrispondenza del requisito della percentuale di riduzione (non inferiore al 50%/20%) del volume d'affari/reddito da lavoro dipendente o assimilato. Si chiede al riguardo di voler confermare la nostra interpretazione che quello della presenza della riduzione del volume d'affari/del reddito di lavoro dipendente o assimilato sia requisito necessario, oltre agli altri, per poter aspirare all'elargizione del contributo in argomento.

Cordiali Saluti.

R: La partecipazione alle misure di sostegno al canone di locazione per emergenza da Covid-19 è sottoposta alla **duplice condizione** del possesso da parte dell'intero nucleo familiare di un reddito imponibile per l'anno 2018 pari o inferiore ad € 35.000,00, e dall'aver subito, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, **una riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento o una riduzione del volume d'affari di almeno il 50 per cento**. In assenza di uno dei due requisiti non è consentita la partecipazione all'Avviso comunale e, nel caso in cui la domanda sia ugualmente presentata, la stessa deve essere scartata.



FAQ BANDO FITTI EMERGENZA COVID

34. D: Si chiede chiarimenti circa il punto 7. dei requisiti dei soggetti beneficiari e il punto 4. Della modalità di erogazione da parte del Comune riportati nell'Avviso regionale per chiede come può l'Amministrazione Comunale procedere con l'erogazione del contributo per l'importo più favorevole al cittadino se questo non può essere confrontato con quello relativo al bando fitti 2019 scaduto il 27 aprile u.s.?

R: In merito al quesito formulato si informa che entro la fine del prossimo mese di maggio saranno rese disponibili le graduatorie per il Bando fitti 2019, ed entro lo stesso termine saranno accreditate, sulla base degli elenchi trasmessi da ciascun amministrazione comunale, le somme spettanti per emergenza fitti da Covid 19. Ogni comune, sulla base dei dati in suo possesso, potrà quindi valutare, fra le due forme di sostegno al canone, quella più favorevole al medesimo richiedente.

35: In ordine all'Avviso approvato con decreto dirigenziale n. 45 del 23 aprile 2020, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Si chiede con conferma circa l'esclusione dal beneficio dei nuclei familiari in cui sono presenti esclusivamente redditi che per loro natura non hanno subito alcuna diminuzione nel periodo indicato dall'Avviso (pensioni, pensioni sociali, NASPI);
- 2) si chiedono chiarimenti in ordine ai controlli che i comuni dovranno espletare entro il 31/12/2020, in particolare per la verifica dei redditi percepiti nel periodo da gennaio ad aprile 2020, atteso che a detta data gli stessi non sono ancora noti all'Agenzia delle Entrate;
- 3) si chiede, infine con quali modalità i comuni dovranno procedere ai controlli di cui ai punti 4 e 5 delle autocertificazioni, relativi ai redditi d'impresa, arte e professioni, visto che i comuni non hanno accesso al sistema regionale delle comunicazioni obbligatorie di competenza dei Centri per l'Impiego.

R: In merito a quanto chiesto si chiarisce:

1) possono partecipare alle misure di sostegno al fitto per emergenza da Covid-19 tutti i titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato e tutti gli esercenti attività di impresa arte o professione. I soggetti titolari di redditi da pensione non sono stati inclusi nelle categorie ammesse al beneficio in quanto è pacifico che nessuna riduzione del reddito possono avere subito per effetto dell'emergenza da Covid -19, atteso che nessun provvedimento, almeno fino ad oggi, ha mai previsto una riduzione delle pensioni. La partecipazione alle misure di sostegno al canone di locazione per emergenza da Covid-19 è sottoposta alla **duplice condizione** del possesso da parte dell'intero nucleo familiare di un reddito imponibile per l'anno 2018 pari o inferiore ad € 35.000,00 e dall'aver subito, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, **una riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento o una riduzione del volume d'affari di almeno il 50 per cento. In assenza di uno dei due requisiti non è consentita la partecipazione all'Avviso comunale e, nel caso in cui la domanda sia ugualmente presentata, la stessa deve essere scartata.** Nel calcolo del reddito relativo ai mesi oggetto di confronto deve essere ricompresa qualsiasi forma di integrazione salariale, compreso la NASPI. I contributi a sostegno del canone di locazione previsti per l'emergenza da COVID-19 sono compatibili con qualsiasi altra misura statale, anche avente la medesima finalità. Per tale motivo potranno partecipare all'avviso comunale, se in possesso di tutti i requisiti previsti, anche i soggetti titolari di reddito di cittadinanza, ovviamente per la parte del canone rimasta a loro carico e non coperta dal contributo statale. Diversamente risultano esclusi dalla partecipazione i soggetti per i quali non si è verificata la condizione della riduzione del reddito/volume d'affari dei mesi di Marzo ed Aprile 2020 rispetto a quello dei mesi di Gennaio/Febrero del medesimo anno, per mancanza di un requisito essenziale.

2) in merito ai controlli che ciascuna amministrazione comunale deve effettuare al fine di verificare la veridicità delle autocertificazioni rese dai richiedenti il contributo, si ritiene che le stesse non possano essere effettuate sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2021, anno di imposta 2020, e non per il fatto che il termine di presentazione di dette dichiarazioni scade oltre il termine ultimo di effettuazione dei controlli da parte dei comuni, fissato al 31/12/2020, ma perché le citate dichiarazioni evidenziano il reddito



FAQ BANDO FITTI EMERGENZA COVID

complessivo (730 o UNICO 2021) o il volume d'affari (IVA 2021) dell'intero anno 2020 e non il dato dei mesi da gennaio ad aprile che interessa ai fini della concessione del contributo fitti da emergenza Covid-19.

Pertanto, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna amministrazione comunale, i citati controlli **potrebbero** essere eseguiti:

- per i lavoratori dipendenti che hanno subito una riduzione del reddito: mediante copia della busta paga o certificazione del datore di lavoro per i compensi spettanti nei mesi di gennaio/febbraio e quelli spettanti per i mesi di marzo/aprile, anche per effetto di integrazione salariale ordinaria, normalmente anticipata dal datore di lavoro. Per gli emolumenti corrisposti dagli Enti Previdenziali per effetto di cassa integrazione in deroga si può ricorrere ad una dichiarazione asseverata del consulente del datore di lavoro, iscritto ad un albo professionale, circa le somme spettanti a tale titolo nei mesi da gennaio ad aprile;
- per i lavoratori dipendenti che hanno subito un licenziamento: attraverso gli stessi strumenti di cui sopra per il periodo che sono stati occupati, unitamente alla copia della lettera di licenziamento e alla certificazione INPS dell'eventuale indennità di disoccupazione percepita.
- per i titolari di reddito di impresa che liquidano l'Iva mensilmente: la riduzione del volume d'affari può facilmente essere verificato attraverso la copia della COMUNICAZIONE DATI IVA dei mesi da Gennaio ad Aprile, munita di copia della ricevuta di presentazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate.
- per i titolari di reddito di impresa che liquidano l'Iva trimestralmente: la riduzione del volume d'affari può essere certificata da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, (CAF, commercialista, consulente del lavoro, etc.), eventualmente accedendo al cassetto fiscale del contribuente, sezione *fatture e corrispettivi*, al fine di prendere visione delle fatture elettroniche o dei corrispettivi trasmessi telematicamente per i mesi da Gennaio ad Aprile.